

SOMMARIO

- 1. TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2010**
- 2. Apprendistato con formazione aziendale: primi chiarimenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale.**
- 3. Decreto flussi: esclusi co.co.co e lavoratori a progetto.**
- 4. Lavoro accessorio anche nei parchi di divertimento.**
- 5. Contrattazione di II livello: la procedura sperimentale per gli sgravi 2009.**
- 6. Ammortizzatori sociali: assegnati i fondi alla regione Emilia Romagna.**
- 7. Nuove procedure contro il lavoro nero per gli stagionali.**
- 8. Niente disoccupazione in caso di dimissioni volontarie.**
- 9. Licenziamenti individuali - Cass. Sez. Lav., 5 febbraio 2010, n. 2676.**

1. TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2010

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 14 maggio 2010 al 15 giugno 2010, è pari al 1,342968 %.

2. Apprendistato con formazione aziendale: primi chiarimenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 25 del 10 giugno, fornisce chiarimenti in merito al contratto di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente interna. Su questo tema è recentemente intervenuta la sentenza n. 176/10, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 49, co.5-ter del D.Lgs n. 276/03 nella parte in cui prevedeva la possibilità di attivare formazione esclusivamente aziendale. La Corte ha stabilito che, anche in questo caso, deve esservi una legislazione regionale frutto di un'intesa formale tra Regioni e Province autonome con le associazioni sindacali più rappresentative, secondo il principio di leale collaborazione. Tali intese dovranno tenere conto del fatto che è necessario mantenere una diversificazione tra i percorsi formativi previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 276/03. Pertanto, in attesa dei suddetti accordi, sono fatte salve le discipline contrattuali vigenti, che risultano "cedevoli" in presenza degli accordi stessi. Questo principio vale anche per le Regioni in cui sia già stata adottata la regolamentazione, ma non sia applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni. Il Ministero precisa inoltre che risultano corrette anche le previsioni contrattuali che disciplinano l'apprendistato da svolgersi in "cicli stagionali".

3. Decreto flussi: esclusi co.co.co e lavoratori a progetto.

Il Ministero degli Affari Esteri, con nota protocollo n. 8809/10, chiarisce che co.co.co e lavoratori a progetto non possono ottenere il rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo, pertanto sono esclusi dai flussi di ingresso 2010.

4. Lavoro accessorio anche nei parchi di divertimento.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 21 del 9 giugno, chiarisce che è possibile ricorrere al lavoro accessorio anche per le prestazioni rese nei parchi di divertimento, in linea teorica soggette alla contribuzione Enpals. Non è infatti prevista alcuna limitazione legata alla circostanza che la prestazione resa sia assoggettabile a contribuzione Enpals. L'interpello ricorda inoltre che il lavoro accessorio deve essere svolto direttamente a favore dell'utilizzatore, senza il tramite di intermediari.

5. Contrattazione di II livello: la procedura sperimentale per gli sgravi 2009.

L'Inps, con messaggio n. 15238 del 9 giugno, informa che sul sito *internet* dell'Istituto, tra i servizi per le aziende e Consulenti dell'Area Servizi on line, è disponibile la versione sperimentale dell'applicazione "Sgravi contrattazione II livello 2009" per l'acquisizione e l'invio delle domande di sgravio all'Inps, riferito agli importi corrisposti nel corso del 2009. Sono autorizzati all'utilizzo dell'applicazione gli utenti abilitati alla trasmissione dei modelli DM/UniEMens o DMAG. L'Istituto precisa che la sperimentazione terminerà il 16 giugno e che tutti i dati acquisiti e trasmessi saranno cancellati, poiché si tratta di una versione sperimentale da testare.

6. Ammortizzatori sociali: assegnati i fondi alla regione Emilia Romagna.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno, Supplemento Ordinario n. 119, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 maggio scorso, che stabilisce l'assegnazione di fondi per la concessione e proroga di ammortizzatori sociali in deroga alla regione Emilia - Romagna. I fondi assegnati sono pari a €60 milioni di euro e sono destinati a lavoratori a tempo determinato e indeterminato, inclusi apprendisti e lavoratori somministrati. Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti e l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi verrà stabilito in appositi accordi quadro da stipularsi d'intesa con le parti sociali.

7. Nuove procedure contro il lavoro nero per gli stagionali.

I Ministeri dell'Interno e del Lavoro, con la circolare congiunta n. 3965 del 18 giugno 2010, rendono noto di aver apportato alcune modifiche alla procedura per il rilascio del nulla osta per lavoro stagionale con la finalità di contrastare il lavoro "nero". Come prima cosa verrà valutato con rigore il caso del datore di lavoro che, dopo aver ottenuto il nulla osta, non abbia effettuato le assunzioni e abbia richiesto la revoca del nulla osta. Inoltre, il datore di lavoro si dovrà recare con il lavoratore allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare entro 48 ore dalla data del timbro le previste comunicazioni obbligatorie per l'assunzione. Nel caso in cui il datore di lavoro non voglia più procedere all'assunzione al suo posto potrà subentrare un altro datore di lavoro che sottoscriverà un contratto con la medesima tipologia e durata. La revoca del nulla osta potrà essere effettuata solo nel caso in cui non sia stato rilasciato il visto di ingresso e per cause di forza maggiore.

8. Niente disoccupazione in caso di dimissioni volontarie.

L'Inps, con messaggio n. 16285 del 21 giugno 2010, ha ribadito che sulla base delle previsioni dell'art. 34, co. 5 della L. n. 448/98, in caso di dimissioni volontarie, il lavoratore dimissionario non ha diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione.

9. Licenziamenti individuali - Cass. Sez. Lav., 5 febbraio 2010, n. 2676.

Impugnazione – Decadenza – Tutela di diritto comune – Esclusione

La decadenza dell'impugnativa del licenziamento impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, in quanto non consente di fare accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento. Poiché l'inadempimento (nella specie, recesso illegittimo) costituisce presupposto del risarcimento dovuto dal contraente inadempiente a norma dell'art. 1218 cod. civ. la impossibilità di tale accertamento esclude la possibilità di riconnettere al preteso inadempimento del datore di lavoro l'obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore. A tal fine è irrilevante che si tratti di licenziamento individuale o collettivo, poiché ciò che viene in rilievo è sempre la posizione soggettiva del lavoratore che invoca la tutela risarcitoria. L'azione risarcitoria di diritto comune, dunque, può essere esercitata anche in caso di decadenza, soltanto in via residuale per far valere profili di illegittimità del licenziamento che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti, individuali o collettivi. Nell'area dei licenziamenti disciplinati dalla normativa speciale, invece, l'azione risarcitoria di diritto comune può essere esercitata in via alternativa soltanto previa tempestiva impugnazione del licenziamento.

Illegittimità – Risarcimento del danno – Condizioni

Sul piano della responsabilità contrattuale, poiché l'inadempimento (nella specie, il dedotto recesso illegittimo) costituisce presupposto del risarcimento dovuto dal contraente inadempiente a norma dell'art. 1218 c.c., la impossibilità di tale accertamento esclude la possibilità di riconnettere al preteso inadempimento del datore di lavoro l'obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore, ed a tal fine è irrilevante che si tratti di licenziamento individuale o collettivo, perché ciò che viene in rilievo è sempre la posizione soggettiva particolare del lavoratore che invoca la tutela risarcitoria.